



# TecnoNews

Anno IV Numero 33

01/10/2009

Mensile a cura della Tecnoteam di Bianchi Maurizio  
e Bulgarini Marco

Direttore Responsabile Cittadini Ilaria

## Sommario

- Passaporto formativo per chi lavora nell'edilizia 1
- Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: i cambiamenti previsti dal Decreto Correttivo 2
- Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni: come devono essere applicate? 3
- Finanziamenti & Agevolazioni 4

## Passaporto formativo per chi lavora nell'edilizia

Presentate il 22 settembre a Roma, in occasione dell'apertura delle giornate per la formazione nell'edilizia organizzate da INAIL, Formedil (Ente nazionale per la formazione e l'Addestramento professionale nell'Edilizia), Ministero del Lavoro e Conferenza Stato-Regioni, le iniziative per

**Per tutti i nuovi lavoratori edili sono state previste la formazione obbligatoria con un corso di 16 ore e la realizzazione di un libretto formativo, che dovrà certificare il profilo professionale dello stesso.**

tutti i nuovi lavoratori edili: un corso di formazione obbligatorio di 16 ore e un libretto di formazione, una sorta di "passaporto" che certifica il profilo professionale. L'iniziativa fa parte delle strategie previste dal contratto nazionale del settore. Ogni impresa del settore edile dovrà fare partecipare preventivamente il proprio nuovo personale ad uno spe-

cifico corso di base, da una parte, per contrastare il sommerso e, dall'altra, per ridurre il numero di infortuni.



Il corso sarà gratuito per l'azienda e si svolgerà all'interno delle scuole edili nazionali. Secondo quanto stabilito dall'intesa, già operativa in fase sperimentale, tutti gli operai che per la prima volta entrano in un cantiere debbono frequentare un corso di preparazione di 16 ore. L'obiettivo, oltre alla finalità

primaria di ridurre la possibilità di infortuni, è anche di agevolare l'impatto iniziale tra lavoratore e azienda. Una banca dati rilascia un libretto che certifica le competenze di ogni singolo operaio, e con essa verrà garantito, entro la fine del 2009, il censimento delle competenze di ogni singolo lavoratore sulla base di un repertorio nazionale condiviso: ciò consentirà di monitorare costantemente l'offerta formativa di settore e di seguire in tempo reale i suoi utenti. Tale modalità operativa contribuirà in modo determinante a contrastare il lavoro irregolare e consentirà al sistema paritetico di conoscere in tempo reale il valore professionale del proprio patrimonio umano.

## Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: i cambiamenti previsti dal Decreto Correttivo

**Il 20 agosto 2009 è entrato in vigore il Decreto Correttivo al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.**

**Cerchiamo di capire nel dettaglio quali sono le principali modifiche previste.**

Con l'entrata in vigore del Decreto Correttivo al Testo Unico, sono state apportate alcune modifiche e sono state fatte precisazioni al D.

Lgs.81/08; dettagliamo di seguito le più importanti e significative.

1. il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di Lavoro, del RSPP, del RLS e del Medico Competente; per le imprese di nuova costituzione il documento di valutazione deve essere redatto entro 90 gg. dall'inizio, fermo restando l'obbligo della valutazione immediata. La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato è prorogato al 1° agosto 2010.

2. la valutazione dei rischi deve essere rielaborata entro il termine di 30 gg. dall'evento causale qualora si verifichino modifiche significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, del processo produttivo o dell'organizzazione aziendale.

3. l'obbligo di redazione del DUVRI non sussiste nel caso di servizi di natura intellettuale, forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi che non superino i 2 giorni (purché non comportino rischi derivanti da presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari).

4. il datore di lavoro, frequentando specifici corsi, può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso ed antincendio, in aziende fino a 5 lavoratori, anche nel caso in cui non svolga in prima persona i compiti di RSPP.

5. il lavoratore può essere sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro o del medico competente. Entro il 31 dicembre 2009 saranno riviste le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della dipendenza da alcol.

6. il nominativo dell'RLS non va più comunicato

all'INAIL annualmente ma, una volta comunicato per la prima volta dopo la prima elezione, andrà nuovamente comunicato solo in caso di nuova elezione o designazione (la nomina dell'RLS deve essere ripetuta ogni 3 anni se non diversamente specificato nel CCNL di riferimento).



**Con il Decreto Correttivo del 20 agosto 2009 n° 106 sono state apportate le modifiche e le esplicitazioni al Testo Unico necessarie per una corretta gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.**

7. sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi negli appalti, sono state introdotte nuove regole e, a partire dal settore dell'edilizia, sarà adottato un sistema a punti.

# Nuove norme tecniche per le costruzioni: Come devono essere applicate?

L'applicazione delle Nuove Norme Tecniche in vigore dal 1° Luglio 2009 ha sollevato numerose richieste di chiarimenti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno esplicitare con la circolare del 5 agosto scorso.

In suddetta circolare si precisa che dall'1° luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni dettagliate nel decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008.

Il Ministero quindi ritiene opportuno dare chiari chiarimenti sul regime intertemporale degli interventi per i quali, avendo riguardo del livello di definizione progettuale e/o dello stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, è consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore al sopracitato decreto mini-

steriale del 14 gennaio 2008.

Inoltre si forniscono chiarimenti in merito all'utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.



**Con la circolare del 5 agosto 2009, il Ministero delle Infrastrutture ha risposto ai quesiti sorti con l'approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, entrate in vigore lo scorso 1° luglio.**

## **Nella circolare è stabilito che:**

*“ ...per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o*

*esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo... ”*

Viene precisato che la disposizione sopra indicata comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privata; inoltre la disposizione costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.



## Tecnoteam s.n.c.

### Sede amministrativa ed operativa:

via Montereale Vecchio, 35/b  
60025 Loreto - AN

### Sede formazione:

via F.lli Branconi, 29  
60025 Loreto - AN

Tel.: 071.978953

Fax: 071.7500977

E-mail: [info@tecnoteam.net](mailto:info@tecnoteam.net)

Come sempre, vi ricordiamo che potete contribuire alla redazione di TecnoNews, inviando un articolo ed eventuale materiale fotografico allegato, contattando anche via mail, Ilaria Cittadini, presso Tecnoteam al numero

 071.978953

@ [consulenza@tecnoteam.net](mailto:consulenza@tecnoteam.net)



Siamo su internet

[www.tecnoteam.net](http://www.tecnoteam.net)

# Finanziamenti & Agevolazioni

Il Ministero dell'Ambiente prevede la concessione di contributi a **FONDO PERDUTO** in regime "de minimis", per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi di consulenza, finalizzati



all'attivazione di **Sistemi di Gestione Ambientale e alla registrazione e/o certificazione ai sensi del regolamento 761/2001/**

### **CE (EMAS) e/o della norma internazionale UNI EN ISO 14001.**

Il Ministero pubblica ad oggi sul proprio sito che sono ancora disponibili fondi per circa **4 milioni e 300 mila euro**, ed è pertanto possibile presentare domanda di agevolazione. Ne possono usufruire tutte le piccole e medie imprese con sede sull'intero territorio nazionale che svolgono le seguenti attività:

- Estrazione di minerali ( Cod. ISTAT C );
- Attività manifatturiere ( Cod. ISTAT D );

- Produzione e distribuzione di energia elettrica ( Cod. ISTAT E );

- Costruzioni ( Cod. ISTAT F );

- Alberghi ( Cod. ISTAT H 55.1 );

- Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili ( Cod. ISTAT O 90 ).

Il finanziamento prevede un contributo che va da un massimo dell'80% della spesa sostenuta ad un minimo del 40%, in relazione alla dimensione dell'azienda e alla tipologia di intervento svolto.